

Patto di collaborazione
per la tutela dell' assistenza religiosa e morale alle persone non cattoliche
e non credenti
nell'Azienda di Servizi alla Persona
Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio

=====

TRA

il COMUNE DI MILANO (di seguito per brevità "il Comune") con sede in Piazza della Scala n. 3, (P.I. 01199250158), rappresentato dal dott. Andrea Zuccotti, in qualità di Direttore Servizi Civici, Partecipazione e Sport

E

l'Azienda di Servizi alla Persona *Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio* (di seguito per brevità "l'A.P.S.") con sede in via Marostica 8 rappresentata dal dott. Giuseppe Calicchio, in qualità di Direttore generale e legale rappresentante;

E

l'Azienda di Servizi alla Persona Golgi – Redaelli, con sede in via D'Alviano 78 Milano, rappresentata dal dott. Enzo Lucchini, in qualità di Direttore generale e legale rappresentante

E

le seguenti comunità religiose e di non credenti:

1. Chiesa Evangelica Valdese, rappresentata dalla Pastora Monica Valda Fabbri;
2. Chiesa Evangelica Metodista di Milano, rappresentata dalla sig.ra Patrizia Bertesi;
3. Chiesa Cristiana Evangelica Battista (UCEBI) (via Pinamonte da Vimercate) rappresentata dalla si.g.ra Ana Lucia de Pinho;
4. Chiesa Cristiana Evangelica Battista (via Jacopino da Tradate) rappresentate dal ministro di culto Cristina Arcidiacono;
5. Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno rappresentata dal sig. Nino Plano;
6. Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (U.A.A.R.), rappresentati dalla sig.ra Donatella De Grande;
7. ArciAtea Rete per la Laicità Aps rappresentata dalla sig.ra Alessandra Stevan
8. Comunità Ebraica di Milano, rappresentata dal Rav. Alfonso Arbib;
9. Comunità Religiosa Islamica Italiana (CO.RE.IS.) rappresentata dal sig. Yahya Sergio Yahe Pallavicini;
10. Unione Induista Milano Dharma Seva rappresentata dal sig. Walter Calamusa Ravicandra;
11. Comunità culturale Islamica Milli Gorus (U.CO.I.) e Associazione Islamica di Milano Moschea Mariam (U.CO.I.) rappresentate dalla dott.ssa Nadia Bouzekry
12. Associazione Islamica di Milano (U.CO.I.) rappresentata dal Dott. Maher Kabbakebji;
13. Federazione Islamica della Lombardia rappresentata dal Sig. Hicham Sadouk;
14. Assemblea Spirituale locale Bahà'i di Milano rappresentata dal Sig. Stefano Miceli;
15. Fondazione Maytreia rappresentata legalmente dalla sig.ra Maria Angela Falà, con delega al Sig. Domenico Martina;

16. Indian Sikh Community of Italy rappresentata dal Sig. Sukhdev Kang

17. Brahma Kumaris, rappresentata dalla sig.ra Marina Evangelista;

E

18. Il Gruppo Nazionale di Lavoro per la "Stanza del Silenzio e/o dei Culti" con sede in via Venezia 8, Padova, rappresentato dal prof. Enzo Pace, con delega al dott. Alessandro Bonardi,

E

le seguenti associazioni che offrono assistenza continuativa a comunità di pazienti e/o di cittadini:

19. Manos Sin Fronteras, con sede in viale Campania 45, Milano, rappresentata dalla sig.ra Patrizia Amadei, con delega alla sig.ra Barbara Sartirana;

20. Opera Nomadi sezione di Milano, con sede in via Archimede 13, Milano, rappresentata dal sig. Giorgio Bezzecchi;

e per brevità tutti i soggetti elencati successivamente chiamate "le parti",

PREMESSO CHE

La tutela dei diritti della persona nell'ambito della spiritualità e del libero esercizio dei culti religiosi, tematica urgente e sostanziale per la convivenza civile nella moderna società pluralista e multietnica, è radicata nei principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale:

art 3 Cost.: "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana."

art. 8 Cost.: "tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano."

Con riguardo al comparto ospedaliero il regio decreto n. 289/30, ancora in vigore, prevede che "i ministri dei culti ammessi nello Stato possono essere autorizzati a frequentare i luoghi di cura e di ritiro per prestare l'assistenza religiosa ai ricoverati che la domandino"; mentre la L. n. 833/78, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, prevede che "presso le strutture di ricovero sia assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino" e che gli organi direzionali (ora A.T.S.) organizzino "il servizio di assistenza religiosa cattolica, d'intesa con gli ordinari diocesani" e organizzino un identico servizio "per gli altri culti, d'intesa con le rispettive autorità religiose competenti per territorio". L'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 1984 (sostitutivo dei Patti Lateranensi) ha previsto espressamente, all'art. 11, il servizio di assistenza spirituale per i cattolici negli ospedali e nelle case di cura o di assistenza pubblica e negli istituti di prevenzione e di pena. Infine la Legge regionale Lombardia 16 settembre 1988, n. 48 "Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del servizio sanitario nazionale e istituzione

dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socioassistenziali" in materia dispone che (art. 15) "i ricoverati devono essere posti in condizione di partecipare all'esercizio del loro culto e possono ricevere la visita del ministro di culto o dei religiosi di loro scelta".

A tal fine la Repubblica ha riconosciuto con legge n. 449/1984 le Chiese Valdesi e Metodiste; con legge n. 516/1988 le Chiese Avventiste; con legge n. 517/1988 le Assemblee di Dio; con legge n. 101/1989 le Comunità Ebraiche; con legge n. 116/1995 le Chiese Battiste; con legge n. 520/1995 le Chiese Luterane; con legge n. 126/2012 le Chiese Ortodosse; con legge n. 127/2012 la Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli Ultimi Giorni; con legge n. 128/2012 le Chiese Apostoliche; con legge n. 246/2012 l'Unione Induista Italiana – Sanatana Dharma Samgha e l'Unione Buddhista Italiana;

in data 11 marzo 2009 è stato sottoscritto l' "Accordo tra la Regione Lombardia e la Comunità Ebraica di Milano per il servizio di assistenza religiosa nelle strutture sanitarie di ricovero e cura lombarde";

con riguardo ai non credenti, l'art. 52 comma 2 del Trattato Costituzionale Europeo, ratificato dal Parlamento Italiano il 7 aprile 2005, equipara lo status delle "Associazioni Filosofiche non Confessionali" a quello delle confessioni religiose.

PREMESSO INOLTRE CHE

con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2340/2018 il Comune di Milano ha approvato la promozione dell'assistenza spirituale pluralista, aconfessionale e multiconfessionale nelle strutture del Sistema Sanitario Nazionale, negli istituti di prevenzione e di pena e nei luoghi di sosta e transito dei viaggiatori, promuovendo accordi propedeutici alla diffusione delle "stanze del silenzio";

con determinazione dirigenziale n. 41/2019 del Comune di Milano è stata approvata e autorizzata la sottoscrizione del presente accordo, ai sensi della deliberazione precedentemente citata;

presso la sede dell'A.S.P. sono presenti, come previsto nei requisiti di accreditamento, 2 locali per le funzioni di culto situati presso RSA Bezzi 1 e Bezzi 2, a disposizione degli ospiti;

CONSIDERATO CHE

nei luoghi in cui l'essere umano affronta le più difficili vicende esistenziali, come le strutture sanitarie, e dove il sostegno religioso, o spirituale, può essere più urgente, è necessario garantire indistintamente a tutte le persone la possibilità di professare la loro fede e di avere libero accesso al rapporto con un rappresentante della propria confessione, così come ai non credenti è necessario garantire la possibilità di effettuare le proprie pratiche spirituali e ricevere sostegno da parte dei propri assistenti morale;

per dare piena attuazione al principio dettato dall'art. 8 Cost. la presente intesa potrà essere estesa alle forme di culto non riconosciute con legge;

tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Richiamo alle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art.2 – Oggetto dell'accordo

L'accordo disciplina le attività e la collaborazione tra le parti, nel rispetto delle esigenze di tutti e di ciascuno, per realizzare la tutela dell'assistenza religiosa e morale alle persone non cattoliche e non credenti nei luoghi che l'A.S.P. metterà a disposizione nelle sue strutture, in uso non esclusivo, per tutte le parti, e per quelle che potranno aggiungersi.

Art. 3 Nuove adesioni

Nuove adesioni al presente accordo sono possibili in qualunque momento mediante semplice domanda scritta alla Direzione dell'A.S.P. e non possono essere rifiutate se non per motivi di ordine pubblico.

Art.4 – Assistenza religiosa e spirituale

L'assistenza alle persone credenti e non credenti è prestata sia a richiesta di una pluralità di persone che a domanda individuale, o eventualmente dei congiunti nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei richiedenti.

Essa viene svolta in totale autonomia dall'assistente religioso o dall'assistente morale deputati, che vi provvedono con riferimento esclusivo alla propria comunità religiosa o associazione spirituale.

L'assistenza religiosa o morale non può essere negata salvo che per particolari, motivate ed urgenti esigenze terapeutiche; altresì essa non deve interferire con l'assistenza medica e terapeutica stabilita dall'A.S.P.

Per le esigenze di collegamento funzionale del suddetto servizio di assistenza con gli altri servizi dell'Azienda, il ministro del culto o l'assistente morale opera d'intesa con la Direzione Medica, uniformandosi alle indicazioni tecnico organizzative emanate dalla stessa, purché non in contrasto con le leggi dello Stato richiamate in premessa.

Nessun onere economico, o a titolo di retribuzione, è concesso o richiesto dalle parti, o da loro incaricati, per il servizio di assistenza religiosa e spirituale prestato all'interno dell' A.S.P.

Il personale dell'A.S.P. può usufruire del servizio di assistenza religiosa o morale, compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio.

Art. 5 – Regolamento operativo

A tal fine le parti, con esclusione del Comune di Milano, entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo, a conclusione di un processo di condivisione e codecisione, approvano un Regolamento per la gestione operativa dei predetti luoghi e per la professione di culti e pratiche spirituali, a maggioranza qualificata (3/4 degli aventi diritto). Il regolamento reca la disciplina quanto meno dei seguenti ambiti:

- Modalità di allestimento dei luoghi che l'A.S.P. mette a disposizione, e gestione degli arredi religiosi;
- Modalità di esercizio delle pratiche di culto/spirituali nell'istituto e nei luoghi ivi deputati, assicurando parità di condizioni fra tutti gli aventi diritto;
- Modalità per l'accredito dei ministri di culto o degli assistenti spirituali e loro sostituti;

- Modalità della consulenza e della mediazione diretta a preservare e promuovere la coesistenza pluralista dell'assistenza multiconfessionale e spirituale,
- Modalità per il monitoraggio periodico delle attività, per la soluzione concertata di possibili criticità pratiche e per il suo miglioramento continuo;
- Regole e obblighi derivanti dai protocolli aziendali, con particolare riguardo alla privacy ed alle norme igienico sanitarie;

Art. 6 Durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione al 31.12.2021. Non è ammesso il rinnovo tacito del presente accordo.

Art. 7 – Impegni delle parti

Il Comune si impegna a perseguire finalità del presente accordo mediante le seguenti attività, elencate in modo esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere la diffusione di luoghi di culto multiconfessionale o di riflessione aconfessionale nelle proprie strutture di accoglienza destinate alle fasce deboli della popolazione, attingendo anche dall'esperienza generata dal presente accordo presso l'A.S.P.;
- promuovere la cultura della libertà di culto multiconfessionale e dell'assistenza spirituale aconfessionale nell'A.S.P., nelle strutture pubbliche e in altri ambiti pertinenti, con studi, seminari, convegni, manifestazioni;
- promuovere la stipula di accordi di collaborazione con queste finalità, a titolo non oneroso, con le istituzioni e le rappresentanze religiose o aconfessionali che le condividono;
- promuovere nuove adesioni al presente accordo, di concerto con le altre parti, mediante periodici avvisi pubblici.

Le Comunità provvedono a loro onere agli allestimenti necessari alle funzioni religiose e alla loro custodia e mantenimento;

L'A.S.P. estende le proprie coperture assicurative –in particolare la R.C.T. e la copertura antinfortunistica - alle attività effettuate nell'ambito del servizio di assistenza religiosa e spirituale prestato al suo interno, nonché alle persone e alle cose che vi prendono parte.

Il Gruppo Nazionale di Lavoro per la "Stanza del Silenzio e/o dei Culti" concede al presente accordo e alle iniziative che ne conseguono il suo patrocinio e offre la sua opera come partner per la formazione del personale interno all'A.S.P.

Art. 8 – Risoluzione delle controversie

La soluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo è demandata ad una apposita Commissione, costituita da:

- un membro designato dal Comune di Milano;
- un membro designato da ogni autorità delle confessioni religiose e delle organizzazioni di non credenti
- un membro designato dall'ANCI regionale;
- un membro, con funzioni di presidente, designato d'intesa fra i membri di cui alle lettere precedenti.

Le parti si impegnano ad accettare e a dare pronta esecuzione alle decisioni della Commissione predetta.

Art. 9 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto o richiamato nei precedenti articoli, operano comunque le vigenti disposizioni legislative, nonché, ove applicabili le eventuali prescrizioni generali e specifiche del Codice Civile.

Art. 10 – Comunicazione

Le parti si impegnano con continuità a dare ampio rilievo al servizio di assistenza religiosa e morale alle persone non cattoliche e non credenti all'interno dell'A.S.P. e a divulgare i temi del presente accordo all'interno delle proprie congregazioni, associazioni, comunità.

Art. 11 – Spese imposte e tasse

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso; ad esso non si applica l'imposta di bollo ai sensi del comma 2, art. 1 del D.P.R. 642/72.

Milano 06/06/2019

Comune di Milano Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport Il Direttore Dott. Andrea Zuccotti 
Azienda di Servizi alla Persona ISTITUTI MILANESI MARTINOTTI E STELLINE e PIO ALBERGO TRIVULZIO Il Direttore Generale Dott. Giuseppe Calicchio 
Azienda di Servizi alla Persona Golgi – Redaelli Direttore generale e legale rappresentante Dott. Enzo Lucchini 
Chiesa Evangelica Valdese rappresentata dalla Pastora Monica Valda Fabbri 
Chiesa Evangelica Metodista di Milano rappresentata dalla sig.ra Patrizia Bertesi 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista (UCEBI) (via Pinamonte da Vimercate)
Sig.ra Ana Lucia de Pinho

Ana Lucia de Pinho

Chiesa Cristiana Evangelica Battista (via Jacopino da Tradate)
ministro di culto Cristina Arcidiacono

past. Cristina Arcidiacono

Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno
Pastore Nino Plano

Nino Plano

Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (U.A.A.R.)
sig.ra Donatella De Grande

Donatella De Grande

ArciAtea Rete per la Laicità Aps
sig.ra Alessandra Stevan

Alessandra Stevan

Comunità Ebraica di Milano
Rav. Alfonso Arbib

Alfonso Arbib

Comunità Religiosa Islamica Italiana (CO.RE.IS.)
sig. Yahya Sergio Yahya Pallavicini

Yahya Sergio Yahya Pallavicini

Unione Induista Milano Dharma Seva
sig. Walter Calamusa Ravicandra Natha

Walter Calamusa Ravicandra Natha

Comunità culturale Islamica Milli Gorus (U.CO.I.) e Associazione Islamica di Milano Moschea
Mariam (U.CO.I.)


dott.ssa Nadia Bouzekry

Nadia Bouzekry

Associazione Islamica di Milano (U.CO.I.)
dott. Maher Kabbakebji



Federazione Islamica della Lombardia
sig. Hicham Sadouk




Assemblea Spirituale locale Bahà'i di Milano
sig. Stefano Miceli



Fondazione Maytreia
rappresentata legalmente
dalla sig.ra Maria Angela Falà, con delega al sSig. Domenico Martina



Indian Sikh Community of Italy
sig. Sukhdev Kang



Brahma Kumaris
sig.ra Marina Evangelista




Gruppo Nazionale di Lavoro per la "Stanza del Silenzio e/o dei Culti"
prof. Enzo Pace, con delega al dott. Alessandro Bonardi



Manos Sin Fronteras,
sig.ra Patrizia Amadei, con delega alla sig.ra Barbara Sartirana



Opera Nomadi sezione di Milano
con sede in via Archimede 13, Milano
rappresentata dal sig. Giorgio Bezzecchi



ZOE PENTECOSTAL MISSION
NWORORIE AMAKA ~~Abia State~~

ASSOCIAZIONE MEDICA EBRAICA

Rosanna Sipino (ROSANNA SU PINO, presidente)

Chiesa Russo Ortodossa.

Anatoliy Galatyuk
A. Galatyuk